


CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio regionale del Veneto**
U del 30/08/2011 Prot.: 0012365 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

12365



IX LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 196
Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale relativo a:
"DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E
SERVIZI COMUNALI".

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento.

DIREZIONE
RAPPORTI ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI

Ufficio
atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
drai.uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo.

Cordiali saluti.




IX Legislatura

IL PRESIDENTE

(Clodoaldo Ruffato)

DIREZIONE REGIONALE
RAPPORTI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE REGIONALE
Dot. *Roberto Valente*





CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 196

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 16/DDL del 3 agosto 2011)

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'11 agosto 2011.
Trasmesso alla **PRIMA** Commissione consiliare e ai Consiglieri regionali.

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI

Relazione:

Il disegno di legge avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali contiene disposizioni volte a favorire la riorganizzazione da parte dei comuni del territorio veneto per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni, in primis, quelle fondamentali, nonché lo svolgimento dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, attraverso il ricorso a forme di gestione sovra comunale, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, dando, nel contempo, vita a un articolato e armonico riordino territoriale.

La necessità che la Regione intervenga predisponendo un disegno di legge che, attraverso un'azione concertata con i comuni, realizzi un progetto di riordino territoriale, trova la propria ragione, innanzitutto, nel disposto del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modifiche, con legge 30 luglio 2010, n. 122 e, di recente, novellato, con legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il decreto legge n. 78/2010 ha introdotto, all'articolo 14, comma 28, l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; la medesima norma ha posto in capo alle Regioni il compito di individuare la soglia demografica per i comuni appartenenti o appartenuti alle comunità montane che, parimenti, sono soggetti all'obbligo di gestione associata. In difetto di intervento normativo regionale, sono obbligati i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Dei 581 comuni veneti solo 268 hanno una popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Sono quindi 313 i comuni obbligati alla gestione associata.

L'intervento del legislatore regionale è richiesto, inoltre, anche dal comma 30, del citato articolo 14 in base al quale spetta alle Regioni "individuare, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, previa concertazione con i comuni interessati (...) la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali".

In ragione della recente novella del decreto legge n. 78/2010, i comuni di ridotte dimensioni demografiche sono obbligati a dare attuazione al completamento delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del citato articolo 14, ovvero a realizzare forme di gestione associata per l'esercizio delle funzioni fondamentali, in tempi estremamente ristretti. Già entro il 31 dicembre del corrente anno, difatti, i comuni obbligati dovranno esercitare almeno due delle sei funzioni fondamentali loro spettanti facendo ricorso a forme di gestione associata.

Appare, quindi, indispensabile intervenire prontamente al fine di indirizzare le azioni dei comuni attraverso una serie di principi e criteri guida svolgendo, in tal modo, anche un ruolo di indirizzo.

Al fine di comprendere appieno il significato del dettato dell'articolo 14 del decreto legge n. 78/2010, nonché comprendere le ragioni che vanno a

sostegno di un intervento del legislatore regionale, è opportuno leggere tale norma in stretto raccordo con altre disposizioni.

1) Legge 5 maggio 2009, n. 42 contenente la delega al Governo in materia di federalismo fiscale; all'articolo 11, lettera "g)", contenenti i "Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane", è prevista la "valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni". Al successivo articolo 12, lettera "f)", rubricato "Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali" è, inoltre, previsto vengano introdotte forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni.

2) Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo al federalismo municipale ha previsto, all'articolo 2, comma 3, l'istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio; la norma prevede che una quota pari al 20 per cento del fondo, da calcolarsi sul 70 per cento complessivo, sia devoluta ai comuni che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata. Inoltre, all'articolo 4 del medesimo decreto è previsto che anche le unioni di comuni, oltre che i comuni capoluogo di provincia e i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possano istituire una imposta di soggiorno.

3) Da ricordare anche il disegno di legge A.S. 2259, cosiddetto "Calderoli", avente ad oggetto la "Individuazione delle funzioni fondamentali di province e comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati", che prevede un riordino complessivo delle autonomie locali, attualmente al vaglio, della Commissione affari costituzionali del Senato.

4) È opportuno evidenziare, inoltre, che, allo stato, il testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali è in vigore e le disposizioni relative alle forme di gestione associata tra enti locali non sono state oggetto di modifica.

Pare utile ricordare anche i precedenti interventi in materia del legislatore regionale.

1) Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", che, già in attuazione a quanto disposto dalla legge n. 142 del 1990 poneva le basi per un riordino territoriale prevedendo modalità e procedure variamente articolate.

2) Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 che, all'articolo 6, prevede interventi regionali per favorire, anche attraverso specifici contributi, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

3) Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 avente ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998" che, all'articolo 8, prevede che "al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni la Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, definisce, per materia, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai comuni, al fine di garantire la possibilità di esercizio in forma associata" secondo criteri predeterminati nella stessa legge.

4) Legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 contenente "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane". La legge che nel 1992 ha disciplinato la costituzione, le attribuzioni e l'attività delle comunità montane è attualmente,

come noto, interessata da un processo di modifica e aggiornamento in ragione nel mutato quadro normativo.

Sebbene notorio, si sottolinea come le previsioni normative volte a promuovere il ricorso a forme di gestione associata non costituisca una novità ma sia sempre stata perseguita, sia in ambito nazionale che in ambito regionale, proprio al fine di addivenire a gestioni economiche ed efficienti realizzando, pertanto, una riduzione delle spese.

Il modello della gestione in forma associata di funzioni e servizi da parte degli enti locali ha, infatti, ricevuto una prima compiuta disciplina a livello nazionale con la legge 8 giugno 1990, n. 142 e, successivamente novellata con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

La successiva riforma del titolo V della Costituzione, realizzata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, ha inteso valorizzare il ruolo amministrativo dei comuni. Il nuovo articolo 118, infatti, ha introdotto il principio della sussidiarietà verticale, in virtù del quale le funzioni amministrative sono svolte, di norma, dai comuni, salvo che, per esigenze di carattere unitario, siano attribuite ai livelli di governo superiori.

I problemi fondamentali con i quali la maggioranza dei comuni italiani si è dovuta confrontare in questi ultimi anni sono rappresentati, da un lato, dall'influenza che l'ampliamento delle competenze locali ha dispiegato sull'organizzazione amministrativa degli enti stessi, dall'altro, dalle sempre minori risorse economiche disponibili. Ciò vale, come ovvio, soprattutto per le realtà comunali di ridotte dimensioni.

Nel Veneto, come nel resto d'Italia, è presente il fenomeno della cosiddetta "polverizzazione" degli enti di livello comunale. È evidente che non sussiste la dimensione, (assieme, geografica e demografica), non solo idonea per la realizzazione di politiche pubbliche efficaci, ma che permette anche, nel contempo, l'economicità dell'azione amministrativa.

Gli enti locali si stanno attualmente confrontando con le necessità derivanti dalle maggiori funzioni loro attribuite e con le difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica, entrambi fattori che mettono alla prova la loro capacità, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, di rispondere alle aspettative dell'opinione pubblica e della cittadinanza. Il rischio concreto che incombe sulle amministrazioni comunali è, dunque, rappresentato dalla possibilità che il principio di sussidiarietà, introdotto dalle citate riforme, possa risultare vanificato dalla oggettiva impossibilità, da parte di molte realtà comunali, ad assolvere ai nuovi e maggiori compiti.

Appare, quindi, in tutta la sua urgenza la centralità che sta progressivamente assumendo la questione relativa alla gestione associata dei servizi e delle funzioni amministrative, specie nei comuni di piccole dimensioni. La gestione associata tra comuni rappresenta una delle maggiori opportunità offerte agli enti territoriali di minori dimensioni demografiche per superare le problematiche derivanti da ridotte e non adeguate risorse strumentali economiche e di personale. Numerosi, invero, sono i vantaggi che sono generalmente attribuiti alle forme associate di gestione dei servizi e delle funzioni, in termini di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Il complesso quadro complessivo tratteggiato, le numerose sollecitazioni di tipo economico derivanti dalla particolare e non semplice attuale situazione

economica, le indicazioni di tipo normativo che evidenziano come, per le autonomie locali una possibile soluzione possa rinvenirsi nella forma di gestione associata di funzioni e servizi, nonché, l'espresso invito rivolto al legislatore regionale affinché si faccia promotore di un riordino territoriale, rendono indispensabile per la Regione Veneto attivarsi in tempi celeri al fine di guidare, secondo linee e criteri certi, i comuni nel dare attuazione a quello che è ormai un obbligo al quale è necessario dare imminente attuazione.

Il ricorso a forme di gestione associata, oltre che obbligatorio per i comuni al di sotto di determinate precise soglie demografiche, appare indispensabile in ragione delle ridotte risorse economiche per poter garantire, da parte degli stessi, l'assolvimento dell'obbligo di esercizio delle funzioni fondamentali.

La Regione Veneto ha, da tempo, riconosciuto l'importanza strategica dell'esercizio associato da parte dei comuni e nello stesso tempo ha evidenziato la necessità di individuare livelli ottimali di esercizio delle funzioni da parte degli stessi (vedasi il citato articolo 8 della legge n. 11 del 2001) proprio al fine di garantire la possibilità di esercizio in forma associata.

Conseguentemente, sin dal 2006, (vedasi l'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2/2006, già citato), "in attesa di una disciplina organica delle forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali" ha previsto contributi specifici destinati a favore delle gestioni associate, delle unioni di comuni costituite per un periodo non inferiore a cinque anni, delle gestioni associate costituite per un periodo non inferiore a cinque anni nonché delle comunità montane che svolgano, per non meno di cinque anni, una pluralità di servizi e funzioni in forma associata.

Il disegno di legge contenente "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" costituisce, infatti, un necessario sviluppo di azioni già avviate dalla Regione.

L'intervento normativo del legislatore statale che, con il decreto legge n. 78 del 2010 ha reso obbligatorio per i comuni di ridotte dimensioni demografiche il ricorso alla gestione associata non costituisce che l'intervento di minima destinato, in assenza di un disegno organico, posto in essere dal legislatore regionale, a rimanere privo di concreta efficacia.

Va evidenziato che è orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale quello secondo il quale la disciplina delle forme associative tra enti locali rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, la Regione è stata individuata come "il centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali", necessario a fronte di un tessuto organizzativo degli enti locali così diversificato da richiedere un incisivo ruolo di coordinamento delle Regioni, nelle materie di loro spettanza, anche per quanto attiene all'organizzazione delle funzioni e all'individuazione, quindi, del livello ottimale di esercizio.

Quello che si vuole realizzare è un intervento normativo puntuale che, prendendo le mosse dall'obbligo di gestione associata posto dal legislatore nazionale per i comuni di ridotte dimensioni demografiche realizzi un riordino delle autonomie locali armonico, completo, rispettoso sia delle specificità locali che delle zonizzazioni e gestioni associate già esistenti, qualora ritenute idonee e adeguate alla gestione di funzioni associate.

L'iter che ha portato alla predisposizione del disegno di legge è stato realizzato in accordo con i rappresentanti delle autonomie locali. È stato costituito un gruppo tecnico di lavoro, formato da esperti e rappresentanti delle autonomie locali, che ha effettuato una completa ricognizione delle realtà associative degli enti locali veneti e una disamina tecnico-giuridica della situazione, finalizzate all'individuazione di criteri guida che dovevano indirizzare l'intervento del legislatore regionale. Le linee guida predisposte dal gruppo tecnico sono state sottoposte al vaglio della Conferenza Regione-Autonomie locali che le ha approvate.

Di seguito, analisi in dettaglio dei contenuti del disegno di legge.

CAPO I - Principi generali

Scopo principale del disegno di legge è, come indicato dall'articolo 1, comma 1, quello di valorizzare e incentivare la costituzione di gestioni associate tra i comuni, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle convenzioni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti e individuando, tramite un processo concertativo, la dimensione territoriale ottimale e le modalità di esercizio associato.

Per dare attuazione a tali finalità, il disegno di legge disciplina, come evidenziato dal comma 2:

- a) il processo di riordino territoriale attraverso l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica;*
- b) le forme e le modalità per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni;*
- c) la promozione ed il sostegno dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali.*

CAPO II - Esercizio associato di funzioni

Il disegno di legge interviene individuando, in maniera omogenea per tutto il territorio regionale, il livello demografico comunale al di sotto del quale diviene obbligatorio da parte dei comuni l'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

Recependo i suggerimenti e le istanze che provengono dal territorio, è stato infatti previsto, in attuazione dell'articolo 14, comma 28 del decreto legge n. 78 del 2010 che anche i comuni appartenenti alle comunità montane siano obbligati qualora presentino una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (articolo 2).

Il disegno di legge va oltre le indicazioni di minima disposte dal legislatore statale introducendo una disciplina più articolata anche per quanto concerne le funzioni che verranno gestite in forma associata e le forme attraverso le quali i comuni potranno esercitarle.

Nell'articolo 3 è, infatti, precisato che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitano le funzioni fondamentali in modo associato mediante unioni di comuni e convenzioni ma anche attraverso il ricorso a ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale. Questo riferimento deve necessariamente essere letto in raccordo con il successivo articolo 5 per poter essere chiaramente interpretato con riferimento alle comunità montane.

È, inoltre, previsto che i comuni possono inoltre svolgere in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione (articolo 3, comma 2).

Infine, per quelle funzioni che potranno essere ulteriormente conferite dalla Regione del Veneto ai comuni, si prevede che nella legge di trasferimento possa essere stabilito che il relativo esercizio si svolga mediante ricorso a forme di gestione associata (articolo 3, comma 3).

CAPO III - Forme di gestione associata

Ai sensi del decreto legge n. 78/2010 costituiscono forme di gestione associata per l'esercizio delle funzioni fondamentali le unioni e le convenzioni. Il disegno di legge regionale individua le comunità montane, in quanto definite dal TUEL unioni di comuni, quale forma di gestione associata per l'esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei comuni.

Poiché è sancito il principio in base al quale i comuni possono far parte di una sola unione dei comuni, viene disciplinata, con apposita norma transitoria l'ipotesi di comuni che facciano parte, contemporaneamente di unioni e comunità montane (articolo 5).

Per quanto riguarda le convenzioni e le unioni di comuni, la relativa disciplina prevista dal decreto legislativo n. 267/2000 viene integrata con alcune disposizioni di dettaglio volte a garantire la stabilità delle stesse (articoli 4 e 6).

CAPO IV - Piano di riordino territoriale

Il cuore del provvedimento è costituito da questo Capo.

La dimensione territoriale ottimale e omogenea, la cui individuazione viene assegnata dal legislatore statale, con l'articolo 14, comma 30, del decreto legge n. 78/2010, al legislatore regionale è delineata attraverso un percorso articolato in più azioni.

Innanzitutto sono individuate quattro macro aree sulla base di numerosi indicatori geografici, socio-economici, demografici.

Si tratta di: 1) area montana e parzialmente montana; 2) area ad elevata urbanizzazione; 3) area del basso veneto; 4) area del veneto centrale. (articolo 7).

Successivamente, tramite ricorso ad un articolato procedimento amministrativo, concertato con i comuni, delineato nell'articolo 8, viene predisposto il piano di riordino territoriale.

I principi nel rispetto dei quali dovranno essere presentati da parte dei comuni i progetti di riordino territoriale sono volti a garantire una continuità, pur nel rinnovamento complessivo, con la situazione esistente. Vengono, infatti, valorizzate la appartenenza alla medesima area geografica omogenea, la appartenenza alla medesima provincia, la contiguità territoriale.

Quello che si vuole evitare è che il piano di riordino territoriale, così come la gestione in forma associata da parte dei comuni di funzioni e servizi, determini una soluzione di continuità con il presente e uno scollamento rispetto alla realtà territoriale nella quale i comuni insistono.

Per garantire la efficienza e la efficacia delle gestioni associate vengono suggerite dimensioni associative con riferimento a specifici valori demografici differenziati in ragione della area geografica omogenea di appartenenza.

CAPO V - Incentivazioni per le gestioni associate

Sono contenute in questo capo del disegno di legge tutte le disposizioni che prevedono possibili forme e strumenti di incentivazione al fine di promuovere le forme di gestione associata.

L'articolo 9 individua i criteri ai quali la Giunta regionale dovrà attenersi nello stabilire la assegnazione dei contributi di tipo economico.

L'articolo 10 stabilisce le tipologie di contributi erogabili da parte della Giunta regionale (di natura corrente o di investimento nonché quelli aggiuntivi a seguito di eventuali trasferimenti di risorse statali e per studi fattibilità).

La volontà di fornire un supporto concreto che non si limiti alla semplice assegnazione di risorse economica è alla base dell'articolo 11 nel quale si prevedono ulteriori forme di sostegno a favore dell'associazionismo intercomunale. È, infatti, prevista la possibilità di attivare, anche in collaborazione con istituti universitari e organismi di rappresentanza degli Enti locali, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati assistenza giuridico - amministrativa e interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali.

CAPO VI - Anagrafe delle forme di gestione associata

Il Capo VI, introducendo l'anagrafe delle forme di gestione associata, permette di colmare una importante criticità data dalla impossibilità attuale di avere piena contezza del fenomeno associativo come realmente dimensionato nella realtà veneta.

Non sussistendo, infatti, alcun obbligo normativo a far sì che i comuni che hanno attivato forme di gestione associata ne diano pronta comunicazione agli uffici regionali, l'unico dato ad oggi disponibile con certezza riguardava le forme di gestione associata che beneficiano di contributi regionali. L'introduzione di un Registro regionale permetterà di avere sempre piena conoscenza del fenomeno associativo in ambito veneto.

Si evidenzia che tale registro costituisce una novità nel panorama italiano.

CAPO VII - Disposizioni finanziarie

L'articolo 13 è dedicato alle norme di copertura finanziaria.

CAPO VIII - Disposizioni transitorie e finali

Il disegno di legge si conclude con le disposizioni relative alle abrogazioni e alle disposizioni transitorie.

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e dell'articolo 14, commi 28 e 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, valorizza ed incentiva la costituzione di gestioni associate tra i comuni, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle convenzioni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti e individuando, tramite un processo concertativo, la dimensione territoriale ottimale e le modalità di esercizio associato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina:

- a) il processo di riordino territoriale attraverso l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nelle sedi istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica;
- b) le forme e le modalità per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni;
- c) la promozione ed il sostegno dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali.

CAPO II - Esercizio associato di funzioni

Art. 2 - Obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali.

1. Sono obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, come individuate dalla normativa statale, i comuni, anche appartenenti a comunità montane, con popolazione fino a 5.000 abitanti, determinata sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 3 - Esercizio associato delle funzioni.

1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitano le funzioni fondamentali in modo associato mediante unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale.

2. I comuni possono inoltre svolgere in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

3. Le leggi regionali che conferiscono ai comuni funzioni ulteriori rispetto a quelle esercitate all'entrata in vigore della presente legge possono stabilire che detto esercizio si svolga mediante ricorso a forme di gestione associata.

CAPO III - Forme di esercizio associato

Art. 4 - Unione di comuni.

1. L'esercizio associato di funzioni di cui all'articolo 3 può essere attuato mediante unione di comuni costituita secondo le modalità stabilite dalla presente

legge e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

2. Ciascun comune può far parte di una sola unione.

3. Lo statuto dell'unione di comuni individua la sede e le funzioni svolte dall'unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'unione e per il recesso da parte dei comuni partecipanti e i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'unione e il comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione.

4. Le unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni a condizione che le unioni siano gli enti responsabili dell'esercizio associato.

5. L'unione di comuni, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni opera, di norma, con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.

6. Salvo che lo statuto non disponga diversamente o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell'unione o di cessazione di funzioni affidate dai comuni, il personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.

7. In caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni, l'unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'unione del personale comandato o trasferito.

Art. 5 - Comunità montane.

1. Le comunità montane, unioni di comuni montani o parzialmente montani, disciplinate dalla legge regionale per la valorizzazione del territorio montano, costituiscono forma di gestione associata per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

Art. 6 - Convenzione.

1. L'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 3 può essere attuato mediante stipulazione di una convenzione che preveda anche la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni, da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve stabilire le funzioni oggetto dell'esercizio associato, le modalità di svolgimento delle stesse anche mediante rinvio a regolamenti degli enti partecipanti, la durata, le modalità di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio delle funzioni.

3. Salvo che la convenzione non disciplini diversamente, nel caso di recesso l'ente recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.

CAPO IV - Piano di riordino territoriale

Art. 7 - Individuazione delle aree geografiche omogenee.

1. Ai fini dell'esercizio associato delle funzioni comunali nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, sono individuate, come cartograficamente delimitate nell'allegato A alla presente legge, le seguenti aree geografiche omogenee:

- 1) area montana e parzialmente montana;
- 2) area ad elevata urbanizzazione;
- 3) area del basso Veneto;
- 4) area del Veneto centrale.

Art. 8 - Procedimento di individuazione della dimensione territoriale ottimale.

1. la Giunta regionale predispone un piano di riordino territoriale che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei servizi da parte dei comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui all'articolo 7.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove un procedimento di concertazione con i comuni invitandoli a formulare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, le proposte di individuazione delle forme e modalità di gestione associata delle funzioni fondamentali.

3. I comuni formulano proposte di gestione associata da realizzarsi, in via prioritaria, secondo i principi di seguito indicati:

- a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea;
- b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;
- c) contiguità territoriale;
- d) dimensioni associative con riferimento ai valori demografici di seguito indicati:

- 1) area montana e parzialmente montana: almeno 8.000 abitanti;
- 2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 25.000 abitanti;
- 3) area del basso Veneto: almeno 10.000 abitanti;
- 4) area del Veneto centrale: almeno 15.000 abitanti.

4. I comuni nelle proposte presentate ai sensi del comma 3 indicano i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi, le funzioni e i servizi che intendono esercitare in forma associata, i risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza.

5. La Giunta regionale predispone il piano di riordino territoriale tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei comuni, delle forme associative esistenti, se adeguatamente dimensionate, degli ambiti territoriali di programmazione generale previsti dalla legge regionale, nonché degli ambiti territoriali di settore.

6. Nel Piano di riordino la Giunta regionale individua idonee procedure per consentire la gestione associata da parte dei comuni obbligati ai sensi dell'articolo 2 non confinanti con comuni del pari obbligati.

7. Il Piano di riordino è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi

in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, e della competente Commissione consiliare.

8. I comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione del piano di riordino territoriale, alla costituzione delle forme associative dandone comunicazione alla Giunta regionale anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all'articolo 12.

9. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di riordino territoriale con cadenza almeno triennale, anche sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo.

CAPO V - Incentivazioni per le gestioni associate

Art. 9 - Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

1. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, definisce, nel piano di riordino territoriale, i criteri di accesso agli incentivi anche ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3.

2. Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti principi:

- a) il rispetto delle dimensioni territoriali ottimali previste nel Piano di riordino territoriale;
- b) la durata minima associativa pari a cinque anni per le convenzioni;
- c) la dimensione associativa, con riferimento ai livelli demografici, o al numero di comuni associati, o al numero di funzioni gestite tra quelle fondamentali.

Art. 10 - Contributi di natura finanziaria.

1. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, disciplina con appositi provvedimenti l'assegnazione dei seguenti contributi:

- a) contributi di natura corrente destinati a sostenere le spese di esercizio;
- b) i contributi in conto capitale a sostegno delle spese di investimento.

2. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, determina i criteri per l'erogazione di contributi aggiuntivi in ragione di eventuali trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato destinate a sostegno dell'associazionismo comunale.

3. La Giunta regionale può, con apposito provvedimento, prevedere l'assegnazione di contributi specifici a concorso delle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione, ai comuni interessati ad avviare forme di gestione associata.

4. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio.

Art. 11 - Supporto formativo e tecnico-organizzativo.

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate indicate dalla presente legge può prevedere, con appositi provvedimenti, anche in collaborazione con istituti universitari e organismi di rappresentanza degli enti locali, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati:

- a) assistenza giuridico-amministrativa;
- b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali, che prevedano, tra l'altro, la condivisione di esperienze e l'approfondimento delle conoscenze.

CAPO VI - Anagrafe delle forme di gestione associata

Art. 12 - Registro regionale delle forme di gestione associata.

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Registro regionale delle forme di gestione associata.
2. L'iscrizione nel Registro costituisce titolo per accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le modalità di tenuta del Registro regionale.

CAPO VII - Disposizioni finanziarie

Art. 13 - Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri di natura corrente, derivanti dall'applicazione della presente legge e quantificati in euro 1.450.000,00 per l'esercizio 2011 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0005 "Interventi indistinti a favore degli enti locali" del bilancio di previsione 2011.
2. Agli oneri di natura di investimento derivanti dall'applicazione della presente legge e quantificati in euro 600.000,00 si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0006 "Trasferimenti generali per le funzioni delegate agli enti locali" e contestuale incremento dell'upb U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti" del bilancio di previsione 2011.

CAPO VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 - Disposizioni transitorie.

1. I comuni appartenenti alle comunità montane che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte di ulteriori unioni di comuni provvedono, entro sei mesi, al loro scioglimento secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

Art. 15 - Abrogazioni.

1. L'articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" è abrogato e ai procedimenti amministrativi in corso continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

Art. 16 - Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Principi generali.....	9
Art. 1 - Finalità.....	9
CAPO II - Esercizio associato di funzioni.....	9
Art. 2 - Obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali. ..	9
Art. 3 - Esercizio associato delle funzioni.	9
CAPO III - Forme di esercizio associato	9
Art. 4 - Unione di comuni.	9
Art. 5 - Comunità montane.	10
Art. 6 - Convenzione.....	10
CAPO IV - Piano di riordino territoriale	11
Art. 7 - Individuazione delle aree geografiche omogenee.	11
Art. 8 - Procedimento di individuazione della dimensione territoriale ottimale.	11
CAPO V - Incentivazioni per le gestioni associate.....	12
Art. 9 - Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.....	12
Art. 10 - Contributi di natura finanziaria.	12
Art. 11 - Supporto formativo e tecnico-organizzativo.	12
CAPO VI - Anagrafe delle forme di gestione associata	13
Art. 12 - Registro regionale delle forme di gestione associata.	13
CAPO VII - Disposizioni finanziarie.....	13
Art. 13 - Disposizioni finanziarie.	13
CAPO VIII - Disposizioni transitorie e finali	13
Art. 14 - Disposizioni transitorie.	13
Art. 15 - Abrogazioni.....	13
Art. 16 - Entrata in vigore.....	13



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO


NONA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 196 RELATIVO A:

**DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI
COMUNALI**

ALLEGATO A

AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE



Allegato A (Articolo 7)

pag. 2/10

AREA MONTANA E PARZIALMENTE MONTANA

Totale Comuni:	170
Comuni provincia di Verona:	27
Comuni provincia di Vicenza:	51
Comuni provincia di Belluno:	68
Comuni provincia di Treviso:	24

Codice	Comune
<i>Provincia di Verona</i>	
23005	Badia Calavena
23011	Bosco Chiesanuova
23013	Brentino Belluno
23014	Brenzona
23018	Caprino Veronese
23026	Cerro Veronese
23030	Costermano
23031	Dolcè
23033	Erbezzo
23034	Ferrara di Monte Baldo
23035	Fumane
23038	Grezzana
23045	Malcesine
23046	Marano di Valpolicella
23052	Negrar
23062	Rivoli Veronese
23067	Roverè Veronese
23070	San Giovanni Ilarione
23074	San Mauro di Saline
23077	Sant'Ambrogio di Valpolicella
23078	Sant'Anna d'Alfaedo
23079	San Zeno di Montagna
23080	Selva di Progno
23086	Torri del Benaco
23087	Tregnago
23090	Velo Veronese
23093	Vestenanova
<i>Provincia di Vicenza</i>	
24005	Altissimo
24007	Arsiero
24009	Asiago
24012	Bassano del Grappa
24014	Breganze
24017	Brogliano
24019	Caltrano
24020	Calvene
24023	Campolongo sul Brenta
24029	Chiampo
24031	Cismon del Grappa

Codice	Comune
<i>(continua) Provincia di Vicenza</i>	
24039	Enego
24040	Fara Vicentino
24041	Foza
24042	Gallio
24049	Laghi
24050	Lastebasse
24053	Lugo di Vicenza
24054	Lusiana
24057	Marostica
24058	Mason Vicentino
24059	Molvena
24063	Monte di Malo
24072	Nogarole Vicentino
24076	Pedemonte
24077	Pianezze
24078	Piovene Rocchette
24080	Posina
24081	Pove del Grappa
24084	Recoaro Terme
24085	Roana
24086	Romano d'Ezzelino
24089	Rotzo
24090	Salcedo
24093	San Nazario
24094	San Pietro Mussolino
24095	Santorso
24100	Schio
24101	Solagna
24106	Tonezza del Cimone
24107	Torrebelvicino
24110	Trissino
24111	Valdagno
24112	Valdastico
24113	Valli del Pasubio
24114	Valstagna
24115	Velo d'Astico
<i>Provincia di Belluno (continua)</i>	
25001	Agordo
25002	Alano di Piave

Allegato A (Articolo 7)

pag. 3/10

Codice	Comune
24032	Cogollo del Cengio
24033	Conco
24034	Cornedo Vicentino
24037	Crespadoro
<i>(continua) Provincia di Belluno</i>	
25008	Calalzo di Cadore
25009	Castello Lavazzo
25010	Cencenighe Agordino
25011	Cesiomaggiore
25012	Chies d'Alpago
25013	Cibiana di Cadore
25014	Colle Santa Lucia
25015	Comelico Superiore
25016	Cortina d'Ampezzo
25017	Danta di Cadore
25018	Domegge di Cadore
25019	Falcade
25020	Farra d'Alpago
25021	Feltre
25022	Fonzaso
25023	Canale d'Agordo
25024	Forno di Zoldo
25025	Gosaldo
25026	Lamon
25027	La Valle Agordina
25028	Lentiai
25029	Limana
25030	Livinallongo del Col di Lana
25031	Longarone
25032	Lorenzago di Cadore
25033	Lozzo di Cadore
25034	Mel
25035	Ospitale di Cadore
25036	Pedavena
25037	Perarolo di Cadore
25038	Pieve d'Alpago
25039	Pieve di Cadore
25040	Ponte nelle Alpi
25041	Puos d'Alpago
25042	Quero
25043	Rivamonte Agordino
25044	Rocca Pietore
25045	San Gregorio nelle Alpi
25046	San Nicolò di Comelico
25047	San Pietro di Cadore
25048	Santa Giustina
25049	San Tomaso Agordino
25050	Santo Stefano di Cadore
25051	San Vito di Cadore

Codice	Comune
25003	Alleghe
25004	Arsiè
25005	Auronzo di Cadore
25007	Borca di Cadore
<i>(continua) Provincia di Belluno</i>	
25052	Sappada
25053	Sedico
25054	Selva di Cadore
25055	Seren del Grappa
25056	Sospirolo
25057	Soverzene
25058	Sovramonte
25059	Taibon Agordino
25060	Tambre
25061	Trichiana
25062	Vallada Agordina
25063	Valle di Cadore
25064	Vas
25065	Vigo di Cadore
25066	Vodo Cadore
25067	Voltago Agordino
25068	Zoldo Alto
25069	Zoppè di Cadore
<i>Provincia di Treviso</i>	
26004	Borso del Grappa
26007	Cappella Maggiore
26011	Castelcuoco
26014	Cavaso del Tomba
26018	Cison di Valmarino
26022	Cordignano
26024	Crespano del Grappa
26026	Farra di Soligo
26027	Follina
26030	Fregona
26042	Miane
26045	Monfumo
26054	Paderno del Grappa
26056	Pederobba
26057	Pieve di Soligo
26061	Possagno
26065	Refrontolo
26067	Revine Lago
26078	Sarmede
26079	Segusino
26084	Tarzo
26087	Valdobbiadene
26090	Vidor
26092	Vittorio Veneto

Allegato A (Articolo 7)

pag. 4/10

AREA AD ELEVATA URBANIZZAZIONE

Totale Comuni:	71
Comuni provincia di Verona:	9
Comuni provincia di Vicenza:	16
Comuni provincia di Treviso:	7
Comuni provincia di Venezia:	17
Comuni provincia di Padova:	22

Codice	Comune
<i>Provincia di Verona</i>	
23015	Bussolengo
23021	Castel d'Azzano
23044	Legnago
23069	San Bonifacio
23071	San Giovanni Lupatoto
23076	San Pietro in Cariano
23082	Sommacampagna
23096	Villafranca di Verona
23097	Zevio
<i>Provincia di Vicenza</i>	
24008	Arzignano
24018	Caldogno
24021	Camisano Vicentino
24026	Cassola
24036	Creazzo
24038	Dueville
24052	Lonigo
24055	Malo
24061	Montecchio Maggiore
24067	Monticello Conte Otto
24087	Rosà
24088	Rossano Veneto
24104	Tezze sul Brenta
24105	Thiene
24108	Torri di Quartesolo
24119	Zanè
<i>Provincia di Treviso</i>	
26012	Castelfranco Veneto
26021	Conegliano
26043	Mogliano Veneto
26046	Montebelluna
26051	Oderzo
26055	Paese
26063	Preganziol
<i>Provincia di Venezia (continua)</i>	
27008	Chioggia
27012	Dolo
27014	Fiesso d'Artico

Codice	Comune
<i>(continua) Provincia di Venezia</i>	
27017	Fossò
27020	Marcon
27021	Martellago
27023	Mira
27024	Mirano
27026	Noale
27029	Portogruaro
27032	Salzano
27033	San Dona' di Piave
27035	Santa Maria di Sala
27037	Scorzè
27038	Spinea
27039	Stra
27043	Vigonovo
<i>Provincia di Padova</i>	
28001	Abano Terme
28003	Albignasego
28016	Cadoneghe
28019	Camposampiero
28032	Cittadella
28037	Este
28039	Galliera Veneta
28045	Limena
28055	Monselice
28057	Montegrotto Terme
28058	Noventa Padovana
28065	Piove di Sacco
28069	Ponte San Nicolò
28072	Rubano
28077	San Martino di Lupari
28085	Saonara
28086	Selvazzano Dentro
28087	Solesino
28091	Tombolo
28093	Trebaseleghe
28099	Vigodarzere
28100	Vigonza

Allegato A (Articolo 7)

pag. 5/10

AREA DEL BASSO VENETO

Totale Comuni:	105
Comuni provincia di Verona:	18
Comuni provincia di Vicenza:	1
Comuni provincia di Venezia:	2
Comuni provincia di Padova:	35
Comuni provincia di Rovigo:	49

Codice	Comune
<i>Provincia di Verona</i>	
23002	Albaredo d'Adige
23007	Belfiore
23008	Bevilacqua
23009	Bonavigo
23010	Boschi Sant'Anna
23019	Casaleone
23020	Castagnaro
23025	Cerea
23027	Cologna Veneta
23029	Concamarise
23037	Gazzo Veronese
23061	Pressana
23064	Ronco all'Adige
23068	Salizole
23072	Sanguinetto
23075	San Pietro di Morubio
23085	Terrazzo
23095	Villa Bartolomea
<i>Provincia di Vicenza</i>	
24075	Orgiano
<i>Provincia di Venezia</i>	
27006	Cavarzere
27010	Cona
<i>Provincia di Padova</i>	
28002	Agna
28004	Anguillara Veneta
28005	Arquà Petrarca
28006	Arre
28009	Baone
28010	Barbona
28011	Battaglia Terme
28012	Boara Pisani
28021	Candiana
28022	Carceri
28027	Casale di Scodosia
28029	Castelbaldo
28031	Cinto Euganeo
28035	Correzzola
28040	Galzignano Terme

Codice	Comune
<i>(continua) Provincia di Padova</i>	
28052	Megliadino San Vitale
28053	Merlara
28056	Montagnana
28062	Piacenza d'Adige
28067	Ponso
28068	Pontelongo
28070	Pozzonovo
28081	Santa Margherita d'Adige
28083	Sant'Elena
28084	Sant'Urbano
28088	Stanghella
28095	Urbana
28097	Vescovana
28098	Vighizzolo d'Este
28102	Villa Estense
28105	Vo'
<i>Provincia di Rovigo (continua)</i>	
29001	Adria
29002	Ariano nel Polesine
29003	Arquà Polesine
29004	Badia Polesine
29005	Bagnolo di Po
29006	Bergantino
29007	Bosaro
29008	Calto
29009	Canaro
29010	Canda
29011	Castelguglielmo
29012	Castelmassa
29013	Castelnovo Bariano
29014	Ceneselli
29015	Ceregnano
29017	Corbola
29018	Costa di Rovigo
29019	Crespino
29021	Ficarolo
29022	Fiesso Umbertiano
29023	Frassinelle Polesine
29024	Fratte Polesine

Allegato A (Articolo 7)

pag. 6/10

Codice	Comune
28043	Granze
28047	Lozzo Atestino
28049	Masi
28051	Megliadino San Fidenzio
<i>(continua) Provincia di Rovigo</i>	
29029	Lendinara
29030	Loreo
29031	Lusia
29032	Melara
29033	Occhiobello
29034	Papozze
29035	Pettorazza Grimani
29036	Pincara
29037	Polesella
29038	Pontecchio Polesine
29039	Porto Tolle
29040	Rosolina

Codice	Comune
29025	Gaiba
29026	Gavello
29027	Giacciano con Baruchella
29028	Guarda Veneta
<i>(continua) Provincia di Rovigo</i>	
29042	Salara
29043	San Bellino
29044	San Martino di Venezze
29045	Stienta
29046	Taglio di Po
29047	Trecenta
29048	Villadose
29049	Villamarzana
29050	Villanova del Ghebbo
29051	Villanova Marchesana
29052	Porto Viro

Allegato A (Articolo 7)

pag. 7/10

AREA DEL VENETO CENTRALE

Totale Comuni:	228
Comuni provincia di Verona:	43
Comuni provincia di Vicenza:	52
Comuni provincia di Treviso:	63
Comuni provincia di Venezia:	24
Comuni provincia di Padova:	46

Codice	Comune
	<i>Provincia di Verona</i>
23001	Affi
23003	Angiari
23004	Arcole
23006	Bardolino
23012	Bovolone
23016	Buttapietra
23017	Caldiero
23022	Castelnuovo del Garda
23023	Cavaion Veronese
23024	Cazzano di Tramigna
23028	Cognola ai Colli
23032	Erbe'
23036	Garda
23039	Illasi
23040	Isola della Scala
23041	Isola Rizza
23042	Lavagno
23043	Lazise
23047	Mezzane di Sotto
23048	Minerbe
23049	Montecchia di Crosara
23050	Monteforte d'Alpone
23051	Mozzecane
23053	Nogara
23054	Nogarole Rocca
23055	Oppeano
23056	Palù
23057	Pastrengo
23058	Pescantina
23059	Peschiera del Garda
23060	Povegliano Veronese
23063	Ronca'
23065	Roverchiara
23066	Roveredo di Guà
23073	San Martino Buon Albergo
23081	Soave
23083	Sona

Codice	Comune
	<i>(continua) Provincia di Verona</i>
23098	Zimella
	<i>Provincia di Vicenza (continua)</i>
24001	Agugliaro
24002	Albettono
24003	Alonte
24004	Altavilla Vicentina
24006	Arcugnano
24010	Asigliano Veneto
24011	Barbarano Vicentino
24013	Bolzano Vicentino
24015	Brendola
24016	Bressanvido
24022	Campiglia dei Berici
24024	Carrè
24025	Cartigliano
24027	Castegnero
24028	Castelgomberto
24030	Chiappano
24035	Costabissara
24043	Gambellara
24044	Gambugliano
24045	Grancona
24046	Grisignano di Zocco
24047	Grumolo delle Abbadesse
24048	Isola Vicentina
24051	Longare
24056	Marano Vicentino
24060	Montebello Vicentino
24062	Montecchio Precalcino
24064	Montegalda
24065	Montegaldella
24066	Monteviale
24068	Montorso Vicentino
24069	Mossano
24070	Mussolente
24071	Nanto
24073	Nove

Allegato A (Articolo 7)

pag. 8/10

Codice	Comune
23084	Sorgà
23088	Trevenueolo
23089	Valeggio sul Mincio
23092	Veronella
23094	Vigasio
<i>(continua) Provincia di Vicenza</i>	
24092	San Germano dei Berici
24096	San Vito di Leguzzano
24097	Sarcedo
24098	Sarego
24099	Schiavon
24102	Sossano
24103	Sovizzo
24117	Villaga
24118	Villaverla
24120	Zermeghedo
24121	Zovencedo
24122	Zugliano
<i>Provincia di Treviso (continua)</i>	
26001	Altivole
26002	Arcade
26003	Asolo
26005	Breda di Piave
26006	Caerano di San Marco
26008	Carbonera
26009	Casale sul Sile
26010	Casier
26013	Castello di Godego
26015	Cessalto
26016	Chiarano
26017	Cimadolmo
26019	Codognè
26020	Colle Umberto
26023	Cornuda
26025	Crocetta del Montello
26028	Fontanelle
26029	Fonte
26031	Gaiarine
26032	Giavera del Montello
26033	Godega di Sant'Urbano
26034	Gorgo al Monticano
26035	Istrana
26036	Loria
26037	Mansuè
26038	Mareno di Piave
26039	Maser
26040	Maserada sul Piave
26041	Meduna di Livenza
26044	Monastier di Treviso
26047	Morgano

Codice	Comune
24074	Noventa Vicentina
24079	Poiana Maggiore
24082	Pozzoleone
24083	Quinto Vicentino
24091	Sandriago
<i>(continua) Provincia di Treviso</i>	
26066	Resana
26068	Riese Pio X
26069	Roncade
26070	Salgareda
26071	San Biagio di Callalta
26072	San Fior
26073	San Pietro di Feletto
26074	San Polo di Piave
26075	Santa Lucia di Piave
26076	San Vendemiano
26077	San Zenone degli Ezzelini
26080	Sernaglia della Battaglia
26081	Silea
26082	Spresiano
26083	Susegana
26085	Trevignano
26088	Vazzola
26089	Vedelago
26091	Villorba
26093	Volpago del Montello
26094	Zenson di Piave
26095	Zero Branco
<i>Provincia di Venezia</i>	
27001	Annone Veneto
27002	Campagna Lupia
27003	Campolongo Maggiore
27004	Camponogara
27005	Caorle
27007	Ceggia
27009	Cinto Caomaggiore
27011	Concordia Sagittaria
27013	Eraclea
27015	Fossalta di Piave
27016	Fossalta di Portogruaro
27018	Gruaro
27019	Iesolo
27022	Meolo
27025	Musile di Piave
27027	Noventa di Piave
27028	Pianiga
27030	Pramaggiore
27031	Quarto d'Altino
27034	San Michele al Tagliamento
27036	Santo Stino di Livenza

Allegato A (Articolo 7)

pag. 9/10

Codice	Comune
26048	Moriago della Battaglia
26049	Motta di Livenza
26050	Nervesa della Battaglia
26052	Ormelle
26053	Orsago
26058	Ponte di Piave
26059	Ponzano Veneto
26060	Portobuffolè
26062	Povegliano
26064	Quinto di Treviso
<i>(continua) Provincia di Padova</i>	
28018	Campodoro
28020	Campo San Martino
28023	Carmignano di Brenta
28026	Cartura
28028	Casalserugo
28030	Cervarese Santa Croce
28033	Codevigo
28034	Conselve
28036	Curtarolo
28038	Fontaniva
28041	Gazzo
28042	Grantorto
28044	Legnaro
28046	Loreggia
28048	Maserà di Padova
28050	Massanzago
28054	Mestrino
28059	Ospedaletto Euganeo
28061	Pernumia
28063	Piazzola sul Brenta

Codice	Comune
27040	Teglio Veneto
27041	Torre di Mosto
27044	Cavallino Treponti
<i>Provincia di Padova (continua)</i>	
28007	Arzergrande
28008	Bagnoli di Sopra
28013	Borgoricco
28014	Bovolenta
28015	Brugine
28017	Campodarsego
<i>(continua) Provincia di Padova</i>	
28064	Piombino Dese
28066	Polverara
28071	Rovolon
28073	Saccolongo
28074	Saletto
28075	San Giorgio delle Pertiche
28076	San Giorgio in Bosco
28078	San Pietro in Gu
28079	San Pietro Viminario
28080	Santa Giustina in Colle
28082	Sant'Angelo di Piove di Sacco
28089	Teolo
28090	Terrassa Padovana
28092	Torreglia
28094	Tribano
28096	Veggiano
28101	Villa del Conte
28103	Villafranca Padovana
28104	Villanova di Camposampiero
28106	Due Carrare

COMUNI CAPOLUOGO

Totale Comuni:	7
Comuni provincia di Verona:	1
Comuni provincia di Vicenza:	1
Comuni provincia di Belluno:	1
Comuni provincia di Treviso:	1
Comuni provincia di Venezia:	1
Comuni provincia di Padova:	1
Comuni provincia di Rovigo:	1

Codice	Comune
23091	Verona
24116	Vicenza
25006	Belluno
26086	Treviso
27042	Venezia

Allegato A (Articolo 7)

pag. 10/10

28060	Padova
29041	Rovigo

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 117 (1)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza

del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

(2)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

(1) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”.

(2) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (1) (2).

MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA.

Art. 14 - Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

.....

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. (3)

.....

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione

territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata. (3)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

Nota all'articolo 3

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 117

(Vedi nota all'articolo 1)

Nota all'articolo 7

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 117

(Vedi nota all'articolo 1)

Nota all'articolo 15

Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (BUR n. 14/2006)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2006

Art. 6 - *Interventi regionali per favorire l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.*

1. La Giunta regionale, in attesa di una disciplina organica delle forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l'erogazione di:

a) contributi ordinari a favore delle gestioni associate costituite, per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli articoli 27, 30, 31 e 32 del decreto legislativo n. 267/2000, per le spese di funzionamento;

b) contributi a favore di unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000, costituite per un periodo non inferiore a cinque anni, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni;

c) contributi a favore di gestioni associate costituite, per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267/2000, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni;

d) contributi a favore delle comunità montane, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio in forma associata, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una pluralità di funzioni e di servizi ad esse affidati dai comuni.

2. La Giunta regionale determina altresì i criteri per l'erogazione di contributi aggiuntivi per le medesime finalità di cui al comma 1 sulla base di eventuali trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato destinate a sostegno dell'associazionismo comunale.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzioni e di deleghe agli enti locali".

4. È abrogato l'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" e tuttavia sono fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che conservano la loro validità e sono portati a termine secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla previgente normativa.

5. Agli oneri quantificati in euro 500.000,00, per le finalità di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0005 "Interventi indistinti a favore degli Enti locali" del bilancio di previsione 2006.

6. Agli oneri quantificati in euro 500.000,00, per le finalità di cui al comma 1 lettera b), in euro 1.250.000,00 per le finalità di cui al comma 1 lettera c), ed in euro 1.250.000,00 per le finalità di cui al comma 1 lettera d), si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0007 "Trasferimenti agli Enti locali per investimenti" del bilancio di previsione 2006.

Nota all'articolo 16

Legge 22 maggio 1971, n. 340

STATUTO DELLA REGIONE VENETO (1)

Articolo 44

Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo termine maggiore stabilito dalle leggi stesse.

La legge regionale prevede termini più brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato l'urgenza [*e il Governo della Repubblica dia il suo consenso.*] (2)

La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e l'approvazione della legge ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto comportano la dichiarazione d'urgenza della legge ai fini di cui al comma precedente.

I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione di legge.

(1) Lo Statuto è riprodotto nel testo approvato con legge 22 maggio 1971, n. 340. Nella lettura vanno peraltro tenuti presenti gli effetti derivanti dalle modifiche recate al Titolo V della parte seconda della Costituzione dalle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3.

(2) La parte in corsivo deve ritenersi superata in conseguenza della sostituzione dell'art. 127 della Costituzione disposta dall'art. 8 della legge costituzionale 3/2001.